

Regolamento per l'assegnazione del sussidio economico straordinario  
emanato con D.R. n. 3585 del 10 novembre 2016

ART. 1  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il sussidio economico straordinario (d'ora innanzi sussidio) costituisce un sostegno per gli studenti meritevoli che, a causa di un evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, si trovano in difficoltà finanziarie; esso ha lo scopo di favorire il prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario.
2. I contributi sono erogati in funzione della disponibilità finanziaria presente sul capitolo di spesa 1020108 del bilancio universitario.

ART. 2  
**(Destinatari)**

1. Possono usufruire del sussidio gli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente regolamento, iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
  - Laurea di primo livello/triennale
  - laurea magistrale
  - laurea magistrale a ciclo unico
  - specializzazione (area non medica)
  - dottorato di ricerca (senza borsa)
2. Gli studenti destinatari del beneficio devono essere iscritti in corso o al 1° fuori corso e non aver superato il 30° anno di età alla data di presentazione della domanda (per gli studenti diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66 per cento, le soglie di iscrizione e di età sono elevate, rispettivamente, al 2° fuori corso e al 40° anno).

ART. 3  
**(Requisiti)**

1. Gli eventi che di norma sono presi in considerazione sono i seguenti:
  - malattia o handicap gravi del richiedente o di un componente il nucleo familiare (in entrambi i casi, occorre allegare idonea documentazione, anche in copia, rilasciata dall'autorità competente), in conseguenza del quale vengono sostenute spese straordinarie che gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare;

- perdita del posto di lavoro di un familiare produttore di reddito, che riduce significativamente le entrate del nucleo familiare in misura tale da poter compromettere la prosecuzione degli studi del richiedente;
  - perdita dell'unica fonte di reddito ovvero dell'unico alloggio del nucleo familiare;
  - altri: motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti, da valutare caso per caso.
2. Le condizioni economiche, individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di appartenenza, non devono superare le seguenti soglie:
    - ISEE € 23.000,00
    - ISPE € 50.000,00
  3. I requisiti di merito relativi ai corsi di specializzazione e dottorato sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso a partire dal secondo anno.
  4. I requisiti di merito di tutti gli altri corsi di studio sono i seguenti:

<b>Laurea triennale</b>			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	18 cfu
secondo anno	30 cfu	45 cfu	60 cfu
terzo anno	75 cfu	90 cfu	105 cfu
1° fuori corso	120 cfu	135 cfu	150 cfu

<b>Laurea magistrale</b>			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	18 cfu
secondo anno	30 cfu	45 cfu	60 cfu
1° fuori corso	75 cfu	90 cfu	105 cfu

<b>Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)</b>			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	18 cfu
secondo anno	30 cfu	45 cfu	60 cfu
terzo anno	75 cfu	90 cfu	105 cfu
quarto anno	120 cfu	135 cfu	150 cfu
quinto anno	165 cfu	180 cfu	195 cfu
1° fuori corso	210 cfu	225 cfu	240 cfu

<b>Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)</b>			
	al 28 febbraio	al 30 giugno	al 31 ottobre
primo anno	-----	-----	18 cfu
secondo anno	30 cfu	45 cfu	60 cfu
terzo anno	75 cfu	90 cfu	105 cfu
quarto anno	120 cfu	135 cfu	150 cfu
quinto anno	165 cfu	180 cfu	195 cfu

sesto anno	210 cfu	225 cfu	240 cfu
1° fuori corso	255 cfu	270 cfu	285 cfu

5. I requisiti di merito degli studenti diversamente abili sono calcolati nella misura del 60 per cento rispetto ai crediti di cui al comma precedente.

I requisiti di merito degli studenti diversamente abili, iscritti al secondo anno fuori corso, sono valutati discrezionalmente dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

#### ART. 4

##### **(Incompatibilità e limitazioni)**

1. Il sussidio non può essere concesso a coloro che hanno effettuato più di un cambio di corso di laurea, né agli studenti già in possesso di un titolo universitario iscritti per il conseguimento di un ulteriore titolo dello stesso livello.
2. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e non può essere cumulato con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (borsa A.DI.S.U, borsa Università, part-time ecc.). Lo studente che ottenga una borsa di studio ovvero sussidio e/o contributo da altro ente, pubblico o privato, deve darne tempestiva comunicazione all'U.O. Provvidenze agli Studenti, e dovrà optare per uno dei due benefici.
3. Coloro che abbiano fruito del sussidio in un dato anno accademico, nell'anno seguente, di norma, avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
4. Le circostanze che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificate, di norma, non oltre un anno prima della data di presentazione della richiesta. È lasciata facoltà, alla competente Commissione, di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi oltre l'anno, con conseguenze non ancora risolte.

#### ART. 5

##### **(Modalità di richiesta e scadenze)**

1. La domanda di sussidio deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, sull'apposito modulo scaricabile dal sito [www.uniba.it](http://www.uniba.it). Essa deve contenere l'indicazione della particolare grave situazione per la quale viene richiesto il contributo.  
Nello stesso modulo e sotto la sua personale responsabilità, lo studente dovrà attestare i requisiti di merito posseduti e le condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del beneficio.  
In ordine alle modalità di presentazione della domanda e ai documenti da allegare, lo studente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel modulo.
2. Gli studenti potranno presentare in ogni momento l'istanza di sussidio straordinario. La Commissione esaminerà le domande pervenute entro le seguenti date:
  - 28 febbraio
  - 30 giugno
  - 31 ottobre di ogni anno.

**ART. 6**  
**(Valutazione delle domande)**

1. Una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l'eventuale concessione del contributo e il suo ammontare.  
La Commissione è presieduta dal Rettore o suo delegato ed è così composta: Direttore generale o suo delegato, due professori, due studenti.
2. Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito previsti dal presente Regolamento.

**ART. 7**  
**(Erogazione beneficio)**

1. La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente; pertanto lo studente è obbligato a comunicare il proprio codice IBAN al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.
2. L'importo sarà corrisposto al netto delle imposte di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) del TUIR.

**ART. 8**  
**(Trattamento dei dati, controlli, sanzioni)**

1. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla concessione del sussidio. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità.
2. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni svolgendo le verifiche necessarie, anche a benefici già erogati, secondo il metodo della verifica dei controlli a campione, che interessino almeno il 20 per cento dei beneficiari. A tal fine l'Università può avvalersi della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 marzo 2014, per coordinare i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente che fruisce di agevolazioni contributive.
3. Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, fatti salvi ulteriori provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente. In particolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di fatti penalmente rilevanti.